

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

24^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.*.. Pag. 2,
5, 6 e *passim*
BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.*..... 5, 10, 11 e *passim*
BESSO CORDERO (*Misto*)... 30, 31, 32 e *passim*
BORNACIN (*AN*)..... 5, 10, 15 e *passim*
BOSI (*CCD*)..... 49, 50, 53
CASTELLI (*Lega Nord-per la Padania indip.*)..... 5, 9, 10 e *passim*
Co' (*Rifond. Com. - Progr.*) 30, 32, 35 e *passim*
LAURO (*Forza Italia*)..... 12, 33, 51 e *passim*
SARTO (*Verdi-l'Ulivo*)..... 20
VEDOVATO (*Sin. Dem. - l'Ulivo*)..... 12, 52

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»)

PRESIDENTE, *ralatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2288. Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Onorevoli colleghi, l'Ufficio di Presidenza ha deciso di anticipare la convocazione della Commissione, prevista per oggi pomeriggio alle ore 15, perchè la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera, ha stabilito, diversamente dalle precedenti determinazioni, di inserire il provvedimento in esame all'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo elaborato dalla Commissione in sede referente.

Art. 1.

*(Ambito oggettivo e soggettivo
di applicazione della legge)*

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «legge n. 109», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale. Nei contratti misti di lavoro, forniture e servizi, anche quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico prevalente».

2. All'articolo 2 della legge, la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto

della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori di cui alle categorie dalla 1ª alla 6ª, 10ª, lettere *a)* e *b)*, 14ª, 15ª e 17ª della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;».

3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3, 4, 5 e 5-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, comma 2, e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32 e 33.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera *b)*, sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire direttamente i lavori. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158, sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

5-*bis*. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo ovvero comunque non rientranti tra quelli la cui categoria o categorie prevalenti ricadano nelle categorie dalla 1ª alla 6ª, 10ª, lettere a) e b), 14ª, 15ª e 17ª della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni».

4. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le parole: «di interesse generale», la virgola è soppressa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: «i concessionari» sopprimere le parole: «di lavori pubblici» conseguentemente, dopo le parole: «in sede di candidatura» aggiungere «ovvero in sede di convenzione o rinnovo della stessa.».

1.1

BORNACIN, RAGNO

Al comma 3, punto 4, sostituire le parole: «I concessionari di lavori pubblici» con le seguenti: «I soggetti».

1.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, punto 4, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

1.100

IL RELATORE

Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione» con le seguenti: «una percentuale minima del 70 per cento dei lavori oggetto della concessione».

1.3

Co'

Al comma 2, punto 4, sopprimere le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione».

Conseguentemente aggiungere il punto:

«4-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione».

1.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3 aggiungere alla fine il seguente periodo: «I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. I trasferimenti di beni e servizi fra i concessionari e le imprese controllate sono valutabili in base al valore di mercato, qualora incidano nei costi che concorrono alla determinazione delle tariffe dei pubblici servizi».

1.5

Co'

Nell'attuale formulazione, l'emendamento 1.100 propone che le amministrazioni aggiudicatrici debbano prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione anzichè del 60 per cento. Ritengo opportuna una correzione dell'emendamento nel senso di sostituire le parole «40 per cento» con le altre «50 per cento».

Do quindi lettura dell'emendamento 1.100 nel testo riformulato:

«Al comma 3, punto 4, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento»

BORNACIN. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 1.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.3 e 1.5.

In qualità di relatore esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4 per la semplice ragione che la loro approvazione determinerebbe effetti restrittivi e difficoltà in alcuni settori.

CASTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 propone di far rientrare anche i concessionari di servizi nella previsione dell'articolo 2 della legge n.109 del 1994, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, che è una sorta di norma *antitrust*. Non riesco a capire per quale motivo si faccia riferimento soltanto ad alcuni soggetti fra i quali non sono compresi i concessionari di servizi che di norma esercitano in regime di monopolio.

Do per illustrato l'emendamento 1.4 in quanto collegato al precedente.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, vorrei precisare che, se la preoccupazione sottesa alle proposte emendative verte sull'eventualità che gli appalti siano affidati attraverso pubblico incanto o licitazione privata, tale possibilità è insussistente: sono infatti assegnati in ogni caso con gara europea, come prevedono le direttive comunitarie. Anche i soggetti non espressamente menzionati nell'articolo 2 della legge n.109 del 1994 non sono quindi abilitati a ricorrere alla trattativa privata, se non nei

limiti indicati dalla suddetta legge, e non sussiste una disparità di disciplina.

Riconosco effettivamente l'esigenza di una diversità di disciplina in riferimento ad altri aspetti (vi sono infatti concessionari che agiscono in regime privatistico e società a capitale pubblico) ma non per l'affidamento dell'appalto. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Bornacin e Ragno.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore, nel testo riformulato.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.4 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Qualificazione)

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della difesa e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di

lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) requisiti di ordine generale nonchè tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonchè i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, nonchè le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *c)*, con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3;

e) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonchè agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, ed il successivo obbligo, graduato nel tempo,

unicamente per lavori di particolare tipologia. La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere esercitati per lavori di importo inferiore ai 2,5 milioni di ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4».

2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole: «dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 3».

5. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«*11-bis.* Le imprese dei paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «soggetti esecutori di» con le seguenti: «soggetti operanti nei».

2.1

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4, lettera a), sopprimere le parole da: «delle organizzazioni imprenditoriali» fino alla fine della lettera.

2.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, punto 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il divieto per tali soggetti di svolgere per la medesima impresa sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione».

2.3 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, punto 4, sopprimere la lettera e).

2.4 FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4, lettera e), sostituire le parole: «2,5 milioni di ECU» con le seguenti: «500.000 ECU».

2.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, punto 4, sopprimere la lettera f).

2.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere il punto 11-ter.

2.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 2.1 e 2.4 si intendono decaduti.

CASTELLI. Gli emendamenti 2.2 e 2.3 da noi presentati sono estremamente tecnici e riguardano le procedure di qualità. È questo un ambito in cui la politica dovrebbe entrare poco. Però, chissà perchè, ogni volta vi interviene; infatti legislatore è comunque costituito da personale politico e tutti quanti noi sia totalmente deformati dalla politica.

È vero che uno degli indirizzi politici fondamentali dell'attuale Governo è quello della concertazione con le parti sociali, ma mi sembra paradossale che tra gli organismi tecnici relativi alle procedure di qualità si debbano nominare anche le organizzazioni imprenditoriali; ciò per fare una concertazione sulla serie UNI CEI EN 45000 o UNI EN ISO 9000.

Quindi, con l'emendamento 2.2 proponiamo di escludere le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi sindacali perchè francamente non ho mai visto procedure di qualità svolte dai sindacati (anzi, sarebbe auspicabile che le facessero e magari le cose potrebbero funzionare un pò meglio; proviamo a pensare alle procedure di qualità degli scioperi: sarebbe interessante e forse si darebbe vita finalmente a quanto previsto dalla Costituzione). Mi sembra paradossale e dannoso

che si includano anche le organizzazioni imprenditoriali, che sono i soggetti destinati ad essere controllati.

Di certo questo è un emendamento che non ha alcuna natura politica, ma soltanto natura tecnica, e a nostro avviso è destinato a migliorare la qualità della legge, perchè – ripeto – coinvolgere nelle procedure di qualità le associazioni sindacali ed imprenditoriali è comprensibile solo nell'ottica della concertazione. Ma la qualità non può essere concertata, anche perchè esiste la normativa europea; se poi vogliamo concertare anche quella, allora è un'altra cosa.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, c'è da porre un paletto per il fatto che si tratta di una norma assolutamente europea. In tutte le procedure di controllo istituite dalla CEE viene evidenziato a chiare lettere che chi interviene nel processo di costruzione della qualità di un'azienda o di un progetto o comunque di un qualsiasi manufatto non può essere chiamato (per una norma universale di separazione tra controllore e controllato) ad esaminare anche il risultato finale. Nel testo del disegno di legge tale principio non viene, a nostro parere, così chiaramente affermato. Se infatti leggiamo il comma 1, punto 4, lettera *b*), dell'articolo 2...

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta sostanzialmente di un'attestazione ed equivale ad una certificazione; non c'è diversità di aspetti perchè l'altra attività è quella di accreditamento, che però è riservata ad un ente di accreditamento che fa solamente quello, cioè accredita le società che devono attestare.

CASTELLI. Leggo testualmente: «i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3». Se non ho interpretato male questo comma, i soggetti accreditati concorrono in qualche modo ad espletare il processo di qualità all'interno dell'azienda e poi sono anche autorizzati ad attestare che il processo sia stato svolto correttamente, cioè praticamente attestano se stessi.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo emendamento sarebbe sacrosanto se ci fosse un'attività di certificazione da parte di soggetti che non possono accreditare, e poi l'attestazione successiva. In questo caso meccanismo è rovesciato: c'è l'ente di accreditamento che accredita le società che devono attestare e naturalmente queste società poi svolgono le attività di certificazione. Se accettassimo tale emendamento – anche se la logica dell'emendamento è giusta – dovremmo cambiare il meccanismo, cioè non ci dovrebbero più essere gli enti di accreditamento; dovremmo avere delle società libere sul mercato che fanno la certificazione di qualità, che poi devono trovare l'attestazione successiva però con società pubbliche, come l'ente di accreditamento.

Invece questo meccanismo è rovesciato, come succede in altri paesi europei: c'è un ente di accreditamento pubblico che accredita le società che devono stare sul mercato e queste ultime, nel fare la certificazione di qualità, attestano anche la qualità dell'impresa, perchè sono già accreditate a monte.

CASTELLI. Allora è ancora peggio dal momento che i soggetti che accreditano sono anche in grado di fare concorrenza.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, non accreditano, c'è solo un ente di accreditamento. I soggetti sono quelli accreditati. C'è una specie di albo di soggetti a cui l'impresa si può rivolgere per chiedere l'attestazione di qualità.

Abbiamo preso a prestito questo meccanismo da altri paesi europei, dove già esiste. Se così non fosse dovremmo rovesciarlo del tutto e ricostruire completamente anche il meccanismo della legge n. 109 del 1994.

CASTELLI. Stando così le cose, ritiriamo l'emendamento 2.3, ma ci riserviamo di approfondire la questione presso la Camera dei deputati.

Per quanto concerne l'emendamento 2.5, riteniamo che esso sia molto importante. L'emendamento tende ad escludere dal processo di certificazione di qualità in un campo come l'edilizia, che sappiamo tutti essere una sorta di *far west*, le aziende, fino a 2.500.000 di ECU, che è una cifra ragguardevole perchè si tratta di opere da 5 miliardi. Questa cifra, che magari non è molto elevata per quanto riguarda le procedure di costruzione, ma che diventa di una certa importanza per le procedure di restauro, di manutenzione e così via, dovrebbe essere abbassata, a nostro avviso, a 500.000 ECU, che ci sembra una cifra più congrua, anche perchè riteniamo sia meglio non stringere troppo i lacci e non vincolare quelle piccole imprese che operano con i comuni. La cifra di 500.000 ECU può ricomprendere delle opere che possono essere effettuate anche da ditte molto piccole, con criteri diversi rispetto a quelli utilizzati dalle ditte più grandi.

Infine, diamo per illustrati gli altri emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nello spirito cui lei stesso, senatore Castelli, si è ispirato quando ha parlato di norme tecniche che riguardano procedure di accertamento di qualità, considerando queste norme tali da richiedere approfondimenti e messe a punto, e tenuta presente la fase nella quale ci troviamo (la sede redigente), sono propenso a sostenere che l'approfondimento potrà essere effettuato dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo pertanto opportuno non modificare il testo che abbiamo approvato in sede referente tranne che su una questione che mi sembra sostanziale, evidenziata nell'emendamento 2.5 che esprime la volontà di abbassare il limite di 2,5 milioni di ECU a 500.000 ECU consentendo così un più ampio accesso alle procedure.

Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento 2.5 e contrario sugli altri emendamenti.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che il senatore Castelli ha ritirato l'emendamento 2.3. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

LAURO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in esame.

VEDOVATO. Anche il Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo voterà a favore di questo emendamento perchè ci sembra che favorisca una cultura diversa nella qualificazione delle imprese ed anche una maggior qualificazione complessiva del mercato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7. presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:

«I-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

1-ter. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, richiedono entro 10 giorni dalla gara, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, nonchè agli offerenti sorteggiati in sede di gara in numero non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, i soggetti aggiudicatori procedono all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori per l'applicazione delle sanzioni nelle misure e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 7, nonchè, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, se il fatto concerne l'aggiudicatario, anche all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato e all'aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria».

2. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6».

3. All'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109, il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) la componente impiantistica o tecnologica incida più del 50 per cento sul valore dell'opera. In tal caso è consentito indire la gara sulla base di un progetto definitivo;».

4. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonchè la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione

in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori ed il cui pagamento avviene a collaudo effettuato».

5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio a favore del concessionario. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione».

6. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-quater. La stima del valore degli immobili di cui al comma 5-ter è effettuata dall'Ufficio tecnico erariale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, punto 2, sopprimere le parole: «o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati».

3.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sostitutivo del comma 2-bis, dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sopprimere il primo periodo.

3.2

BORNACIN, RAGNO

Al comma 5, punto 2-bis, dopo le parole: «condizioni di equilibrio» sopprimere le seguenti: «a favore del concessionario».

3.100

IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere il punto 5-ter.

3.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.100 già in sede referente avevamo considerato giusta tale modifica. Infatti sopprimendo le le parole «a favore del concessionario» con riferimento alle condizioni di equilibrio si precisa che queste ultime sono a favore di tutti.

CASTELLI. La motivazione alla base dell'emendamento 3.1 riguarda il fatto che, a mio avviso, l'articolo può diventare una sorta di cavallo di Troia. Infatti se si dà un'interpretazione ampia potrebbe accadere che si fa un'opera che poi viene dichiarata di pubblica utilità, che può essere qualsiasi cosa, magari anche un *dancing* o un centro commerciale, ed in tal modo, in barba al piano regolatore e alla programmazione urbanistica, si introdurrebbero opere non previste. Ciò mi sembra estremamente pericoloso per cui invitiamo a sopprimere le parole: «di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati». Siamo comunque disposti ad accogliere qualsiasi suggerimento da parte del Governo o del relatore per evitare questo pericolo.

BORNACIN. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 la fissazione per legge della durata massima della concessione non ci appare opportuna. In relazione all'entità degli investimenti essa costringerebbe infatti a praticare tariffe più elevate all'utenza, a far gravare sulla finanza pubblica, mediante la corresponsione di un prezzo iniziale o di un indennizzo alla scadenza per il residuo da ammortizzare, una parte degli investimenti che i soggetti privati avrebbero potuto essere disposti ad anticipare. Questa è la motivazione per cui proponiamo di sopprimere il primo periodo del comma 5.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il capoverso cui fa riferimento l'emendamento 3.1 afferma che «Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonchè la loro gestione funzionale ed economica». Non vedo il motivo di togliere il riferimento ai lavori di pubblica utilità.

CASTELLI. Se non ho letto male la legge n. 109, qualora si approvi questa disposizione viene automaticamente approvata la variante urbanistica.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta di una disposizione già presente nella legge n. 109, quindi non viene introdotta con questo disegno di legge. In ogni caso, ogni lavoro che si deve realizzare deve essere conforme alla normativa urbanistica. Non c'è alcuna possibilità di ottenere una variante per legge: la legge n. 109

del 1994 lo esclude come principio generale. Pertanto il rischio non si corre: non è previsto che nel caso in cui si affidino in concessione dei lavori ci possa poi essere una deroga alla normativa: non è scritto da nessuna parte. Per questo non mi pare opportuno modificare la norma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 mi sembra che eliminare ogni limite per la durata della concessione sia eccessivo.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Bornacm e Ragno.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *(Programmazione dei lavori pubblici)* – 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con al-

tri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, ambientali e nelle sue componenti socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione è tenuta a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge

3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori».

2. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;».

3. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «normativa vigente» inserire le seguenti: «e della normativa urbanistica».

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «l'amministrazione è tenuta» con le seguenti: «l'amministrazione nomina un soggetto idoneo».

4.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

L'emendamento 4.100 si illustra da sè: tiene conto di una osservazione sollevata dal senatore Sarto che è stata condivisa nella sede precedente dalla Commissione e si tratta del richiamo al rispetto non soltanto dei documenti programmatori ma anche della normativa urbanistica generale.

CASTELLI. Do per illustrato l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.1 non mi sembra contenga una modifica sostanziale per cui possiamo rinviarlo alle eventuali migliorie che vorrà introdurre la Camera dei deputati.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In realtà esiste già il responsabile del procedimento. Noi abbiamo modificato la normativa semplificando perchè il testo originario affermava che «il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto». Abbiamo tolto il riferimento al coordinatore uni-

co e, dicendo che «l'amministrazione è tenuta», ci si riferisce al responsabile del procedimento attraverso il quale si esprime l'amministrazione. Non c'è bisogno di nominare un altro soggetto per cui invito al ritiro dell'emendamento.

CASTELLI. Ritiro l'emendamento 4.1.

SARTO. Per quanto riguarda l'emendamento 4.100 in sede referente avevo proposto dopo le parole: «documenti programmatori» le altre: «e strumenti urbanistici, già previsti dalla normativa vigente». Così come proposto si ripete per due volte la parola «normativa».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sul fatto che la dizione non sia perfetta e mi auguro che sia migliorata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Ricordo che il testo dell'emendamento 4.100 è il seguente: «Al comma 1, punto 1, dopo le parole: "normativa vigente" inserire le seguenti: "e della normativa urbanistica"».

In tale formulazione, metto ai voti l'emendamento 4.100, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)*. - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei

propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltrechè al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Alle

amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, punto 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce i criteri per l'applicazione del presente comma».

5.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

CASTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 che reputo pleonastico.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, essendo già previsto che il regolamento, di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisca i criteri per l'applicazione.

Ricordo che una norma transitoria, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 101, convertito dalla legge n. 216 del 1995, prevede espressamente che fino all'entrata in vigore del regolamento si applichino le disposizioni della legge n. 109, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14.

CASTELLI. Ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Redazione dei progetti)

1. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per convenzione;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di progettazione di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indicherà i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, utilizzando i fondi di cui all'articolo 18, comma 1. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati.

5. Ad università ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche necessari ai soggetti di cui al comma 1 per la predisposizione esclusivamente del programma triennale dei lavori pubblici.

6. Ai fini della presente legge:

a) sono società di progettazione le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro

quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definirà le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione».

2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 11 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e 200.000 ECU, il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fi-

no alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curriculum* presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, di loro fiducia.

13. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Nei casi in cui necessitano requisiti specifici, si può far ricorso, motivatamente, ad altre procedure. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

3. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis del presente articolo sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per

la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva».

4. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, punto 1, lettera f), dopo le parole: «lettera b» inserire le seguenti: «limitatamente ai casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e comma 2».

6.1 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
 MARINI

Al comma 1, punto 1, lettera g), dopo le parole: «di cui alle lettere d), e)» sopprimere le parole: «ed f)».

6.2 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
 MARINI

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

6.3

Co'

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «... di cui al comma 1, lettere d) e)» sopprimere le parole: «f)» e le seguenti: «Le società di cui al comma 1, lettera f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

6.4 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 4, sopprimere il primo periodo».

6.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «accertati e certificati dal responsabile del procedimento».

6.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, punto 6, dopo le parole: «progettazione o direzione dei lavori» inserire le seguenti: «nei casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità, con esclusione di quelle nelle quali siano presenti contenuti architettonici ed urbanistici».

6.7 Co'

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del codice civile» inserire le seguenti: «ad esclusione delle società produttrici di beni».

6.8 Co'

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «dai vigenti ordinamenti professionali» sopprimere le seguenti: «nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.» e dopo le parole: «... della legge 23 novembre 1939, n. 1815» inserire le seguenti: «Dette società saranno disciplinate dal Regolamento e non potranno produrre beni nè esercitare attività di impresa; dovranno essere indipendenti e non potranno essere controllate nè controllare nè essere collegate ad altre persone giuridiche. (Le situazioni di controllo e di collegamento si determineranno con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 codice civile)».

6.9 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società» sopprimere le seguenti: «di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del libro quinto del codice civile» e dopo le parole: «o studi di impatto ambientale.» inserire le seguenti: «dette società potranno produrre beni ed esercitare attività di impresa».

6.10 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 7, sopprimere le parole: «Fino all'entrata in vigore del regolamento».

6.11 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, punto 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'importo dovuto per la direzione dei lavori è compreso nel prezzo iniziale d'appalto».

6.12 CASTELLI, PERUZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere in fine il seguente comma:

“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), eseguono le attività di progettazione anche avvalendosi di imprese idonee controllate da essi o da altra impresa che controlla anche tali soggetti. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”».

6.13 BORNACIN, RAGNO

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «o di parti di esso».

6.100 IL RELATORE

Al comma 2, punto 11, sopprimere le parole: «esclusi i concessionari di lavori pubblici».

6.101 IL RELATORE

Al comma 3, punto 14-bis, dopo le parole: «corrispettivi delle attività di progettazione» aggiungere le seguenti: «da intendersi con esclusione dell'IVA e degli oneri aggiuntivi, se dovuti.».

6.102 IL RELATORE

Al comma 3, punto 14-quinquies, dopo le parole: «picchettazioni» aggiungere le seguenti: «alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche».

6.103

IL RELATORE

BESSO CORDERO. Signor Presidente, ho presentato gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.9 e 6.10, già proposti nel corso dell'esame del provvedimento in titolo in sede referente, per una ragione di coscienza personale. Li ho già illustrati in quella occasione e ribadisco le motivazioni allora addotte. Nonostante il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano già espresso parere contrario, li ripropongo all'attenzione della Commissione.

CO'. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 è volto a sopprimere al comma 1, punto 4, le parole :«salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati». La deroga ivi prevista, infatti, è talmente ampia da vanificare la *ratio* dell'articolo 6.

L'emendamento 6.7 propone di inserire al comma 1, punto 6, dopo le parole: «progettazione o direzione dei lavori», le seguenti: «nei casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità, con esclusione di quelle nelle quali siano presenti contenuti architettonici ed urbanistici», al fine di specificare meglio la competenza prevista dall'articolo.

Ritengo estremamente importante l'emendamento 6.8, che prevede, al comma 1, punto 6, lettera *b*), l'espressa esclusione dalla definizione delle società di ingegneria delle società produttrici di beni. Su questo argomento abbiamo discusso lungamente in sede referente: evidentemente si tratta di società che eseguono contemporaneamente la progettazione e la costruzione e ciò determina uno squilibrio nel mercato.

CASTELLI. Signor Presidente, nell'attuale formulazione del testo al nostro esame, sembrerebbe che, fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di ingegneria debbano avere come direttori tecnici ingegneri, mentre, dopo l'entrata in vigore del regolamento, possano essere dirette, per ipotesi, anche da un manovale. L'emendamento 6.11, proponendo la soppressione delle parole «fino all'entrata in vigore del regolamento», elimina tale incongruenza: è infatti logico che i direttori tecnici delle società di ingegneria siano ingegneri.

BORNACIN. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 6.13 in quanto, tenuto conto che la normativa comunitaria, nonché la relativa normativa nazionale di recepimento, non impongono ai concessionari nei settori tradizionali alcun obbligo di gara per gli incarichi di progettazione, occorre preservare per essi quantomeno la possibilità di avvalersi delle imprese del gruppo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 6.100 prevede che l'affidamento della redazione riguardi l'intero progetto e

non parti di esso. La preoccupazione sottesa a tale proposta, che risponde ad una giusta sollecitazione, consiste nel garantire che la procedura sia trasparente e certa; infatti la disarticolazione del progetto in fasi complicherebbe enormemente le valutazioni.

Anche l'emendamento 6.101, proponendo la soppressione al comma 2, punto 11, delle parole: «esclusi i concessionari di lavori pubblici», che non sono pertanto esonerati dal rispetto del previsto regolamento, risponde ad una legittima preoccupazione.

Ritiro l'emendamento 6.102, non perchè non mi convinca (infatti l'ho trasformato in un ordine del giorno), ma perchè mantenendolo sarebbe stato necessario il parere della 5^a Commissione permanente ed avremmo avuto delle difficoltà a concludere i nostri lavori. Quindi lo ritiro, con l'auspicio che alla Camera dei deputati la questione venga riproposta.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.103, esso si illustra da sè ed attiene «alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche», che ovviamente vanno riservate ai geologi.

Nell'esprimere il mio parere sugli altri emendamenti, vorrei ricordare ai senatori Besso Cordero e Co', componenti della maggioranza che sostiene il Governo, che la materia è già stata oggetto di discussione in questa Commissione (ringrazio comunque il senatore Besso Cordero di aver egli stesso ricordato questo aspetto).

Sia il relatore che il Governo hanno ampiamente motivato le ragioni, ovviamente parziali per cui questi emendamenti non convincono. Nell'articolo in questione, che riguarda la redazione dei progetti, si è cercato e si cerca un equilibrio fra una quantità di soggetti diversi, tutti portatori di interessi legittimi. Tale equilibrio è come sempre convenzionale e come tale opinabile e riteniamo che spostarlo in una direzione o nell'altra crei più problemi di quanti ne risolva. Per questo motivo confermo il mio parere contrario.

BESSO CORDERO. Speravo che avrebbe modificato il suo parere.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come lei non ha modificato la sua opinione, io non ho modificato la mia, senatore Besso Cordero.

Senatore Castelli, anche sugli emendamenti da lei presentati, come del resto sull'emendamento presentato dal senatore Bornacin, il mio parere è contrario, dal momento che mi sembrano poco convincenti e non rilevanti al punto tale da giustificare modificazioni in questa fase dell'esame del disegno di legge da parte della nostra Commissione.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Vorrei soltanto precisare, in ordine all'emendamento 6.11, che la formulazione prevista al comma 1, punto 7, dell'articolo 6, cioè le parole: «Fino all'entrata in vigore del regolamento», è tale perchè in effetti è

il regolamento che stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici delle società. Era necessario stabilire in via transitoria cosa succederà da qui all'applicazione del regolamento. Ecco perchè è previsto che fino all'entrata in vigore del regolamento stesso le società dovranno avere determinate caratteristiche, che naturalmente poi il regolamento articolerà in maniera più approfondita.

Infine, esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Besso Cordero e senatore Co', coerentemente con la mia riflessione sugli emendamenti da voi presentati c'è un invito al ritiro.

BESSO CORDERO. Insisto per la votazione, signor Presidente.

CÒ. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Besso Cordero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Besso Cordero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Co'.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Besso Cordero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Co'.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Co'.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Besso Cordero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Besso Cordero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dai senatori Bornacin e Ragno.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

LAURO. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento perchè ritengo che chiarisca e migliori il provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 6.100, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, da me presentato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.102 è stato ritirato dal relatore. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.103.

LAURO. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento dal momento che fornisce un chiarimento della legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 6.103, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)

1. All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-*bis* e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione inte-

ressata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario per lavori di qualsiasi importo risulti maggiore di una percentuale di ribasso stabilita nel bando di gara fra dieci e trenta, la garanzia di cui all'articolo 30, comma 1, è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, punto 1-bis, sostituire le parole: «incrementata di una percentuale della media stessa compresa tra il 20 ed il 50 per cento» con le seguenti: «incrementata di una percentuale della media stessa pari al 25 per cento».

7.1

Co'

Al comma 1, punto 1-bis, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

7.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

CO'. Do per illustrato l'emendamento 7.1.

CASTELLI. L'emendamento 7.2 si intende illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Invito i presentatori a ritirare i loro emendamenti dal momento che la questione è stata già a lungo discussa.

CO'. Ritiro l'emendamento da me presentato.

CASTELLI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 7.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Naturalmente il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 7.2.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

(Licitazione privata)

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: «Licitazione privata e licitazione privata semplificata».

2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I-bis*. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), hanno la facoltà di invitare a presentare almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma *1-ter*) del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

I-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma *1-bis* del presente articolo, presentano apposita domanda. La domanda non può essere presentata a più di venti soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*). Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver

presentato domanda a più di venti soggetti. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per i due anni successivi a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa e per quello successivo. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art 9.

(Ulteriori modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici»)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: «le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «i principi desumibili dalle disposizioni».

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, le parole: «per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

4. All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: «strettamente» è soppressa.

5. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

6. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: «anche su richiesta» inserire la seguente: «motivata».

7. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: «regolata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «ammessa in base alle».

9. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: «per quanto attiene» sono inserite le seguenti: «al periodo di riferimento nonchè».

10. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: «riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate».

11. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è soppressa la parola: «esclusivamente».

12. All'articolo 13, comma 2, della legge n. 109, sono sopresse le parole da: «nonchè nei» fino a: «fornitori».

13. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».

14. All'articolo 13, comma 5, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La loro costituzione deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e la loro composizione non può subire alcuna modificazione durante l'espletamento della stessa».

15. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi» è inserita la seguente: «3,».

16. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, la parola: «spéciali» è sostituita dalla seguente: «spaziali».

17. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici», aggiungere le parole: «ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)».

18. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche».

19. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonchè le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

20. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».

21. All'articolo 24, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 109, le parole: «superiore a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 300.000».

22. All'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109, dopo le parole: «imperiosa urgenza» sono inserite le seguenti: «attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».

23. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma *7-bis*».

24. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è abrogato.

25. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;».

26. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: «aumento della spesa prevista» sono inserite le seguenti: «, da riferirsi all'importo di contratto.».

27. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

28. All'articolo 28 della legge n. 109, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione».

29. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

30. All'articolo 29, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 109, le parole: «nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato» sono sostituite dalle seguenti: «del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro».

31. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultima-

zione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-*bis*, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dall'osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma».

32. All'articolo 30 della legge n. 109, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

33. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti».

34. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna all'amministrazione aggiudicatrice:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi

siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera *b*).

I-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma *1-bis* vengono redatti ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

36. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera *b*) del comma *1-bis*, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma *1-bis* formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma *1-bis*, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma *1-bis*, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1».

37. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore».

38. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;».

39. All'articolo 18, comma 3-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: «sui lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «o della stazione appaltante, fino all'istituzione della stessa Autorità».

40. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.

41. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: «, da trasmettere» a: «n. 3) e» sono soppresse.

42. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,»;

b) la parola: «5,» è soppressa;

c) le parole da: «20» fino a: «n. 584, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

43. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5)».

44. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,» e la parola: «5,» è soppressa.

45. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano

indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;».

46. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.

47. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: «rispetto ai servizi» sono aggiunte le seguenti: «, siano complessivamente di importo inferiore al 20 per cento del totale».

48. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14».

a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

9.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'impresa affidataria assume l'obbligo di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e l'obbligo di esecuzione dei lavori».

9.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 20 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'impresa affidataria assume l'obbligo di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e l'obbligo di esecuzione dei lavori».

9.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 21.

9.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 18, dopo le parole: «provveditorati alle opere pubbliche» aggiungere le seguenti: «o alle Amministrazioni provinciali».

9.200

IL RELATORE

CASTELLI. Do per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 9.200. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. È, invece, favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.200, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Definizione delle controversie)

1. L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. *(Definizione delle controversie)*. – 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-*bis*, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice

di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis. - (Promotore). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico, nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonché da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Possono presentare le offerte ai sensi del comma 2 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, spe-

cificati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, nonchè i soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (*Valutazione delle offerte*). - 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), anche tenendo conto, sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario redige nei termini indicati nell'offerta il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario e attiva conseguentemente tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. Le società di cui al comma 3 possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite *pro quota* mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

5. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiarimenti ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.

6. La conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 37-quater. - (*Risoluzione*). - 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 37-quinquies. - (Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto). - 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonchè i riferimenti che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

2. Dopo l'articolo 19 della legge n. 109 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Recesso del concessionario*). - 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e 2».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, articolo 37-bis richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. I soggetti promotori che non risultino aggiudicatari hanno diritto a percepire un indennizzo pari al 60 per cento delle spese sostenute per il progetto preliminare e la stesura del piano economico finanziario. L'onere di tale indennizzo definito dall'Amministrazione aggiudicatrice, è a carico dell'aggiudicatario. L'importo corrispondente deve essere erogato entro e non oltre 45 giorni dalla data di inizio dei lavori.

11.2

BOSI

Al comma 1, articolo 37-ter richiamato, punto 1, dopo le parole: «della funzionalità», aggiungere le seguenti: «della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico».

11.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, articolo 37-ter richiamato, punto 1, dopo le parole: «del costo di gestione e di manutenzione,» aggiungere le seguenti: «della durata della concessione».

11.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, articolo 37-ter richiamato, punto 1, dopo le parole: «delle eventuali tariffe da applicare,» aggiungere le seguenti: «nonchè della metodologia di aggiornamento delle stesse,».

11.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere il punto 1.

11.100

IL RELATORE

Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «nonchè i soggetti» aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f)».

11.101

IL RELATORE

Al comma 1, punto 2, sopprimere la parola: «stesse» e sostituire le parole: «ricompresi nell'elenco» con le seguenti: «inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14».

11.102

IL RELATORE

Al comma 2, al punto 2, sostituire le parole: «dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e 2.» con le seguenti: «dell'articolo 37-quater, comma 1, lettere a) e b) e comma 2».

11.103

IL RELATORE

CASTELLI. Vorrei illustrare l'emendamento 11.1 soppressivo dell'intero articolo perchè, di fatto, si introduce dalla finestra il *project financing* che, all'inizio di legislatura, l'allora Ministro dei lavori pubblici, Di Pietro, avrebbe voluto introdurre dalla porta con un provvedimento apposito.

Riteniamo che la questione sia molto importante per cui è necessario affrontarla in un disegno di legge apposito, che abbia una sua dignità, e non con una disposizione di un provvedimento su una materia più generale.

A questo proposito, visto che non amo fare polemiche a caldo, gradirei fare un'osservazione: noi della Lega, in modo particolare, siamo stati attaccati dall'ex Ministro, ora nostro collega, Di Pietro perchè siamo assenti e non partecipiamo ai lavori del Parlamento. Vorrei ricordare che il collega Di Pietro in questa Commissione non si vede mai e nemmeno oggi che stiamo discutendo di una questione che gli sta molto a cuore.

Vorrei inoltre ricordare al collega Di Pietro, attraverso il resoconto della seduta, che se in questo momento non ci fossimo noi, come minoranza, ad assicurare il numero legale questo provvedimento, di cui peraltro lui ha tentato di essere il padre, nemmeno vedrebbe la luce.

Credo, pertanto, per rimanere in tema di lavori pubblici, che Di Pietro per guardare la pagliuzza negli occhi degli altri non abbia visto la trave, in questo caso di cemento armato, che sta nei suoi occhi.

BOSI. Per quanto riguarda l'emendamento 11.2 è stato fatto presente da più parti che il meccanismo del *project financing* funziona nel momento in cui un soggetto decide di fornire un'idea all'amministrazione, un progetto di massima, un piano finanziario e così via, sopportando un certo onere. Poichè gli altri partecipanti alla gara non hanno sopportato le stesse spese che ha incontrato il promotore, con questo emendamento si intende prevedere un indennizzo da erogare a quest'ultimo, altrimenti nessuno svolgerà più questo ruolo. Il rischio infatti è che la figura del promotore, senza un adeguato indennizzo nel caso non risulti aggiudicatario, diventi molto improbabile: chi si sobbarca l'onere di fornire un'idea all'amministrazione quando poi si indice la gara?

Pertanto l'emendamento propone di stabilire un indennizzo a favore del promotore il cui onere è a carico dell'aggiudicatario; tra l'altro, dunque, non graverebbe nemmeno sulla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 11.100 è volto a sopprimere il punto 1 del comma 1. Si tratta di un emendamento molto rilevante perchè modifica il meccanismo: elimina cioè l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Conseguentemente l'emendamento 11.102 è volto alla sostituzione, al punto 2, delle parole «ricompresi nell'elenco» con le altre «inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14». Si modifica dunque il meccanismo per cui l'esigenza espressa nell'emendamento del senatore Bosi viene superata attraverso questa nuova procedura.

Con l'emendamento 11.101 si introducono anche le società di ingegneria, accogliendo una sollecitazione in tal senso da parte delle forze di opposizione. L'emendamento 11.103 contiene una mera correzione formale.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

Volevo soltanto fare una precisazione in ordine all'emendamento del senatore Bosi. L'indennizzo era un meccanismo previsto nella vecchia formulazione del testo, quello approvato alla Camera nella scorsa legislatura. Il meccanismo prevedeva un promotore che presentava un'offerta e poi veniva indetta la gara. È evidente che in tal caso chi aveva fatto la proposta, cioè il promotore, dovesse avere un indennizzo per le spese sostenute. Nel testo al nostro esame la gara viene indetta da subito, non c'è il promotore, per cui i costi sono gli stessi per tutti i partecipanti. Chiunque partecipi a una gara europea deve sostenere dei costi, che sono elevatissimi, e si sottopone al rischio di non vincerla: questo meccanismo non può prevedere l'indennizzo perchè altrimenti l'aggiudicatario dovrebbe erogarlo a tutti coloro che non hanno vinto.

Per tali motivi invito dunque al ritiro dell'emendamento 11.2.

BOSI. Va bene, lo ritiro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Castelli, mi esprimo favorevolmente, a differenza degli altri sull'emendamento 11.3 volto ad aggiungere le parole «della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico» al punto 1 del comma 1.

Non condivido la soppressione dell'articolo contenuta nell'emendamento 11.1 non perchè non sia d'accordo che la materia del *project financing* è di rilevanza tale da richiedere una definizione legislativa di portata più ampia. Infatti tale tematica è stata oggetto di discussione in Commissione quando abbiamo deciso l'inserimento di questo articolo: siamo dunque sensibili al problema. Tuttavia è evidente che l'articolo introduce un istituto di grandissimo rilievo in quanto per la prima volta

nella legislazione italiana il *project financing* comincia ad essere definito e può mettere in atto dei processi. Questo fatto, senatore Castelli, sa benissimo che ha determinato grande interesse ed attenzione da parte degli operatori. La soppressione dell'articolo 11, oltre ad essere contraddizione con il lavoro già svolto, deluderebbe moltissime attese e per tale ragione ho espresso parere contrario sull'emendamento 11.1.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che il senatore Bosi ha ritirato l'emendamento 11.2.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

LAURO. Signor Presidente, l'obiettivo di convogliare il risparmio privato verso il finanziamento di opere pubbliche non potrà essere conseguito senza l'alleggerimento dell'attuale meccanismo procedurale. La collettività potrà così usufruire di infrastrutture che solo l'inventiva privata è capace di immaginare. Noi siamo convinti che l'approvazione dell'emendamento 11.100 dia impulso alla proposizione di progetti innovativi, capaci di produrre reddito. Il Gruppo Forza Italia voterà dunque a favore di tale emendamento che riconosce al promotore la possibilità di presentare proposte riguardanti anche lavori diversi da quelli previsti nell'elenco di cui al punto 1 del comma 1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 11.100, da me presentato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.101.

BESSO CORDERO. Signor Presidente, le chiedo una precisazione sul contenuto dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento propone di inserire le parole: «di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f)». Ciò significa, come ho già detto in sede di illustrazione, l'inserimento nella previsione delle società di ingegneria.

LAURO. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 11.101, non solo per venire incontro alle richieste che ci sono state prospettate dalle società di ingegneria nel corso delle audizioni, ma anche allo scopo di aumentare le possibilità di effettivo utilizzo del *project financing*.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 11.101, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, da me presentato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

ERROI. Signor Presidente, il Gruppo Partito Popolare Italiano voterà a favore dell'articolo 11. Non credo infatti che la figura del promotore possa essere sostitutiva del *project financing*, che è uno strumento diverso. Ho presentato un disegno di legge, all'esame dell'8ª Commissione, il cui testo è stato citato testualmente alcuni giorni fa da «Il Sole 24 Ore» e giudicato abbastanza completo. Le disposizioni recate dall'articolo 11 devono essere valutate con estrema attenzione da parte degli operatori, ma in ogni caso non possono essere considerate sostitutive del *project financing*, strumento serio di cui si usufruisce in tutte le nazioni europee.

BORNACIN. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale, pur conservando qualche perplessità, voterà a favore dell'articolo 11, che introduce elementi di *project financing* nella cosiddetta Merloni-ter sui lavori pubblici. Sono convinto che il *project financing* richiederebbe di essere disciplinato da un apposito disegno di legge e ritengo che ciò potrà essere fatto nel prosieguo dei lavori. Ricollegandomi a quanto detto dal senatore Castelli, avrei apprezzato che il collega Di Pietro, che usa dare lezioni a tutti i colleghi senatori, questa mattina fosse stato presente in Commissione. Il senatore Di Pietro, in qualità di Ministro dei lavori pubblici, fu promotore di un disegno di legge e avrebbe potuto dare qualche contributo nella discussione odierna, ma ogni caso ciascuno è responsabile delle proprie azioni.

VEDOVATO. Signor Presidente, i colleghi ricorderanno che fui relatore su un disegno di legge, cui si è fatto più volte riferimento in questi ultimi scampoli di discussione, presentato dall'allora ministro Di Pietro sull'attività del promotore. Ritengo che non sia sbagliato l'inserimento, in un disegno di legge recante una normativa quadro sugli appalti, di disposizioni relative alla figura del promotore che consentono di configurare una disciplina dei lavori pubblici più organica. Tale suddetta figura può dare un contributo positivo per colmare il *deficit* infrastrutturale di cui soffre il nostro paese. Ritengo che il dibattito svoltosi in occasione dell'esame del provvedimento presentato dall'ex Ministro dei lavori pubblici abbia permesso di pervenire ad una formulazione normativa che consentirà di sperimentare positivamente questo nuovo istituto. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo sull'articolo 11.

Alcuni colleghi hanno avanzato rilievi in merito alla necessità di varare una disciplina più generale sul *project financing*; a tale proposito vorrei osservare che si tratta di una materia più vasta, che comporta aspetti complessi, di diritto societario e tributario, non strettamente attinenti al settore dei lavori pubblici. Sebbene l'istituto presenti lacune che potranno essere colmate con una opportuna legislazione, costituisce una novità certamente positiva ed interessante, consentendo alle imprese, che svolgono attività di rilievo soprattutto nel settore delle opere pubbliche, di acquisire un ruolo ed una qualificazione diversi.

LAURO. Signor Presidente, voteremo a favore di questo articolo. È l'unico articolo del disegno di legge al nostro esame per il quale voteremo a favore, dal momento che su tutti gli altri ci siamo astenuti, e lo faremo proprio perchè abbiamo ricevuto – almeno speriamo – un segnale positivo per proseguire in direzione di un *project financing* più adeguato alla realtà.

Anche il nostro Gruppo parlamentare ha presentato un provvedimento sul *project financing* che speriamo di poter discutere al più presto in questa Commissione. Gli emendamenti che sono stati approvati, in effetti, non sostituiscono, ma sono integrativi della disciplina del promotore; quindi hanno lo scopo di aumentare le possibilità di effettivo utilizzo di questo finanziamento privato. Per questo motivo – ripeto – voteremo a favore dell'articolo in questione.

BOSI. Signor Presidente, non ritengo di poter votare a favore dell'articolo 11 perchè francamente avrei preferito una formulazione diversa, tale da prevedere l'intervento *extra-elenco* per lasciare spazio ad idee ed intuizioni da parte dei cittadini e dei soggetti privati. Ritengo che la soluzione adottata contenga una limitazione al concetto di concorso di volontà, di idee, di incentivi, che esuli dall'amministrazione e penso che questo, se per certi versi è comprensibile, riconduca la questione ad uno schema tradizionale.

Ho osservato, inoltre, che si evidenziano anche altre imperfezioni. Mi rendo conto che una riflessione finalizzata esclusivamente al *project financing* ci avrebbe consentito di giungere a migliori risultati; pertanto

non posso dare il mio consenso ad una soluzione che non mi convince e annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Efficacia di disposizioni della legge n. 109)

1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14".

11.0.1

IL RELATORE

Si tratta di un emendamento di carattere tecnico, che il relatore ha presentato su suggerimento del Governo. Pertanto chiedo al sottosegretario Bargone di illustrarlo.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo prevede sostanzialmente l'istituzione dell'Autorità di vigilanza a prescindere dall'approvazione del regolamento; in sostanza, dopo l'approvazione del disegno di legge n. 2288-A potrà essere istituita l'Autorità così come prevista dalla legge n. 109 del 1994, anche se dovrebbe, in effetti, essere istituita a seguito dell'approvazione del regolamento.

Il Governo si è impegnato ad approvare il regolamento non dico contestualmente, perchè è impossibile, ma subito dopo l'approvazione del disegno di legge in esame e questo emendamento garantisce che l'Autorità possa essere istituita senza attendere il regolamento stesso, ma sulla base appunto del dettato della legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio molto il rappresentante del Governo e chiedo scusa ai colleghi se non ero preparato sull'argomento. A mia parziale giustificazione vorrei dire che la procedura inizialmente adottata, nella presunzione (poi rivelatasi infondata e per certi aspetti deviante) che gli emendamenti in questa fase dell'esame in sede redigente li dovesse presentare il relatore come emendamenti concordati, ci ha fatto perdere un po' di tempo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 11.0.1.

LAURO. Signor Presidente, annuncio il mio voto a favore dell'emendamento in esame, perchè il problema dell'Autorità di vigilanza era proprio uno di quelli cui bisognava porre rimedio per evitare tutte le disfunzioni verificatesi nel settore e porre fine alla stagione di Tangentopoli.

La *ratio* dell'istituto dell'Autorità di vigilanza nell'ambito dei lavori pubblici e simile a quella di altri settori del nostro ordinamento. Si pensi ai settori delle assicurazioni e della borsa; tutti questi settori, infatti, hanno l'Autorità di vigilanza.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, da me presentato.

È approvato.

Presento le seguenti proposte di coordinamento:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici».

Tit.1

Al comma 5, capoverso 11-ter, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2,».

Coord.1

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «previsto dall'articolo 3, comma 2,» e ai capoversi 4 e 9 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2».

Coord.2

Al comma 1, capoversi 3, 7 e 8 e al comma 2, capoversi 11 e 12 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2».

Coord.3

Al comma 1, capoverso 8, sostituire la parola: «forma» con la seguente: «natura».

Coord.4

Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola: «necessitano» con la seguente: «necessitano».

Coord.5

Al comma 1, all'articolo 37-bis richiamato, capoverso 3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2».

Coord.6

Al comma 1, nell'articolo 37-quinquies richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «i riferimenti» con le seguenti: «gli elementi».

Coord.7

La prima proposta di coordinamento riguarda una modifica del titolo del disegno di legge, resasi necessaria perchè alcuni aspetti non sono riconducibili alle modifiche della legge n. 109.

Nelle proposte di coordinamento, invece, in cui si propone di sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2», si intende far riferimento al regolamento.

Le altre proposte, come potete vedere, sono correzioni formali, anche di carattere grammaticale.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Tit. 1.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 1.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 2.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 3.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 4.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 5.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 6.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 7.

È approvata.

Passiamo all'esame dei seguenti ordini del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni),

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2288 "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)",

premesso che:

l'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni detta una disciplina in materia di obblighi assicurativi a carico dei progettisti molto rigorosa e severa; tale disciplina dovrebbe essere ridimensionata sia per quanto attiene all'ammontare sia per quel che riguarda la sua durata;

impegna il Governo

a) a limitare l'obbligo della polizza di responsabilità civile professionale ai soli incarichi di opere per un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa;

b) a dare la possibilità di stipulare polizze cumulative per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU, tenendo conto del fatto che, in ogni caso, il massimale della garanzia da prestare da parte del professionista per il singolo lavoro non dovrebbe superare il "doppio del valore dell'incarico professionale affidato" senza lasciare alla stazione appaltante la possibilità di elevarlo;

c) a prevedere un limite temporale alla durata della garanzia la quale, per il suo costo annuale, non potrà essere procrastinata secondo i lunghi tempi burocratici delle amministrazioni pubbliche».

0/2288/1/8

LAURO

«L'8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni),

in riferimento ai corrispettivi delle attività di progettazione di cui al comma 3, punto 14-bis dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2288-A,

impegna il Governo

a chiarire che essi sono da intendersi con esclusione dell'IVA e degli oneri aggiuntivi, se dovuti».

0/2288/2/8

IL RELATORE

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Lauro.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorro con il relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2288/1/8, presentato dal senatore Lauro.

È approvato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2288/2/8, da me presentato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli e degli ordini del giorno sono così conclusi.

Resta ora da nominare un relatore incaricato della relazione all'Assemblea. Propongo che l'incarico di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione definitiva del provvedimento, mediante relazione orale, sia affidato a me stesso in qualità di relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni resta così stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

